



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

STATUTO

TITOLO I COSTITUZIONE E FINI

Art. 1 - Principi fondamentali

1 La Federazione Italiana Golf, di seguito denominata FIG, è costituita dalle società, associazioni ed organismi sportivi dilettantistici (di seguito Circoli) ad essa affiliati dotati dei prescritti requisiti. Essa non persegue fini di lucro, ha natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D. Lgs. 242/99 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è disciplinata dal codice civile e dalla legislazione vigente in materia.

2 La FIG è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato CONI, ed è federata a quest'ultimo quale organo rappresentativo della Comunità Sportiva Nazionale.

3 L'ordinamento statutario e regolamentare sono ispirati al principio democratico e di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità in conformità alle deliberazioni ed agli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale, di seguito denominato CIO, e del CONI.

4 L'ordinamento statutario si conforma ai Principi di giustizia sportiva del CONI, osserva il Codice di comportamento etico-sportivo del CONI e recepisce automaticamente le Norme Sportive Antidoping del CONI.

5 La FIG aderisce agli organismi internazionali competenti dei quali è la sola rappresentante in Italia: l'International Golf Federation, la quale è riconosciuta dal CIO e l'Associazione Europea di Golf, dei quali fa propri tutti i principi.

Inoltre riconosce l'autorità del Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews in materia di Regole del golf e Regole per lo status del dilettante.

Art. 2 – Sede

La FIG ha sede in Roma.

Art. 3 - Durata

La durata della FIG è illimitata.

Art. 4 - Fini e compiti

1 La FIG promuove, organizza, controlla e disciplina lo sport del golf in Italia, senza distinzioni di religione, di politica e di razza, anche al fine di combattere l'esclusione, le diseguaglianze, la xenofobia ed ogni forma di violenza.

2 Ha i seguenti compiti:

- a) potenziare il golf e l'indirizzo di esso verso il perfezionamento atletico-agonistico con particolare riguardo al miglioramento fisico e morale;
- b) coordinare l'attività dei Circoli;
- c) rappresentare gli interessi degli affiliati e degli aggregati presso il CONI, le Autorità statali e locali, le Federazioni sportive golfistiche estere, nonché presso ogni altro Ente interessato;
- d) dirimere ogni controversia concernente il giuoco del golf;
- e) organizzare e disciplinare lo svolgimento delle gare nazionali ed internazionali, omologandone i risultati, nell'ambito delle direttive impartite dal CONI e dagli organismi internazionali di cui all'art. 1, quarto comma, nonché secondo i principi contenuti nella Carta Olimpica;
- f) attuare programmi di formazione degli atleti e tecnici, nonché sviluppare ed organizzare l'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi nell'ambito delle direttive impartite dal CONI e dagli organismi internazionali di cui all'art. 1, quarto comma, nonché secondo i principi contenuti nella Carta Olimpica;
- g) emanare le norme che debbono essere osservate dai Circoli, dalle Associazioni e dai tesserati federali;
- h) tutelare anche all'estero gli interessi dei tesserati federali;
- i) promuovere e favorire lo sviluppo del golf in Italia.
- j) garantire e tutelare la posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica.

TITOLO II

SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE I CIRCOLI AFFILIATI

Art. 5 – Definizione

1 Costituiscono i Circoli affiliati le società, associazioni ed organismi sportivi dilettantistici riconosciute ai sensi dell'art. 90 L. 289/2002:

- a) che abbiano all'atto dell'affiliazione la disponibilità in via continuativa ed esclusiva di una struttura in cui si possa svolgere attività sportiva amatoriale o agonistica per la quale è indispensabile secondo i canoni dei regolamenti internazionali disporre di un percorso di golf omologato con almeno nove buche di lunghezza totale superiore a 2.750 mt calcolato su 18 buche;

- b) i cui iscritti siano tesserati presso la FIG;
- c) che abbiano quale fine statutario in via principale la pratica del golf a livello amatoriale ed agonistico in gare e/o campionati riconosciuti dalla FIG;
- d) che siano affiliati alla FIG dietro presentazione della relativa domanda.

2 I Circoli sono soggetti, ai sensi dell'art. 5, lettera c) del D. Lgs. 242/99 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 6, lettera h) dello Statuto del CONI, al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Nazionale del CONI, ovvero, su delega dello stesso, da parte del Consiglio Federale della FIG.

Art. 6 - Condizioni per l'affiliazione

1 I Circoli possono essere affiliati purché:

- a) accettino e applichino le norme statutarie e regolamentari della FIG;
- b) riconoscano la giurisdizione sportiva e disciplinare della FIG;
- c) rispettino il principio elettivo per gli organi direttivi e di controllo;
- d) osservino il principio della separazione dei poteri fra organi direttivi e organi disciplinari, nonché il principio del doppio grado di giurisdizione circa la materia disciplinare;
- e) si impegnino a pagare le quote di affiliazione e di rinnovo della affiliazione e le quote di tesseramento stabilite dal Consiglio Federale;
- f) i loro Statuti e regolamenti interni siano ispirati al principio democratico e di pari opportunità;
- g) i loro Statuti prevedano in modo espreso che condizione indispensabile per essere iscritto sia un'irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva;
- h) i loro Statuti prevedano in modo espreso l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

2 E' vincolante che i loro Statuti, e relative modificazioni, siano approvati dal Consiglio Nazionale del CONI, ovvero, su delega dello stesso, da parte del Consiglio Federale della FIG.

3 Qualora sia scelto il modello della società di capitali (per azioni o a responsabilità limitata) è fatto obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, di prevedere nello Statuto e nell'atto costitutivo l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva detratta la riserva di legge, fermi restando tutti i requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7 - Doveri dei Circoli

1 I Circoli sono tenuti ad osservare ed a fare osservare ai propri iscritti, in quanto tesserati alla FIG, lo Statuto, il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI ed i Regolamenti della FIG, nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di

competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.

Sono inoltre tenuti a mettere a disposizione della FIG gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.

Art. 8 - Diritti dei Circoli

1 I Circoli hanno diritto:

- a) di partecipare alle assemblee della FIG secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base a regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
- c) di organizzare manifestazioni golfistiche secondo le norme emanate dagli organi o dalle commissioni federali competenti;
- d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla FIG.

Art. 9 - Rinnovo dell'affiliazione

1 I Circoli devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

Art. 10 - Cause di cessazione del rapporto di affiliazione

1 I Circoli cessano di far parte della FIG:

- a) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali;
- b) per recesso scritto;
- c) per mancato rinnovo dell'affiliazione annuale;
- d) per inattività agonistica ed amatoriale durante un anno sportivo, secondo le norme del Regolamento Organico;
- e) per revoca dell'affiliazione, a causa della perdita dei requisiti richiesti per l'affiliazione stessa.

2 Il provvedimento per la cessazione del rapporto d'affiliazione non assoggettabile a sospensiva è assunto dagli Organi di Giustizia nell'ipotesi prevista dal precedente comma, lettera a) e dal Consiglio Federale nelle ipotesi previste sempre dal precedente comma, lettere c), d), e).

3 Avverso le deliberazioni di diniego e di revoca dell'affiliazione, è ammesso, ai sensi dell'art. 7 lettera n) dello Statuto CONI, il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, previo parere dell'Alta Corte di Giustizia istituita presso il CONI;

4 In ogni caso di cessazione i Circoli devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIG ed agli altri Circoli.

5 La cessazione di appartenenza alla FIG comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di quest'ultima e la decadenza dal tesseramento dei propri soci.

TITOLO III ASSOCIAZIONI AGGREGATE

Art. 11 – Definizione

1 S'intendono per Associazioni aggregate le società, associazioni ed organismi sportivi elencate nel presente titolo, che la FIG considera entità sportive aggregate, senza instaurare il rapporto d'affiliazione in quanto non aventi la disponibilità di un impianto golfistico rispondente ai requisiti di cui all'art. 5 comma 1, lett. a) del presente Statuto.

Art. 12 - Associazioni che dispongano di campi promozionali o campi pratica per il giuoco del golf

1 Possono essere aggregate alla FIG Associazioni fra giocatori di golf che abbiano la disponibilità in via continuativa ed esclusiva d'un percorso di golf senza i requisiti tecnici richiamati dall'art. 5 primo comma, lettera a), ed abbiano la disponibilità in via continuativa ed esclusiva d'un impianto di golf non idoneo all'attività agonistica ed idoneo soltanto all'attività di preparazione ed avviamento al giuoco.

2 Il riconoscimento ai fini sportivi è effettuato dal Consiglio Nazionale del CONI, ovvero, su delega dello stesso, dal Consiglio Federale. L'aggregazione è effettuata dal Consiglio Federale e ne è condizione indispensabile l'approvazione dello statuto della Associazione il quale deve rispettare i seguenti principi:

- a) accettazione e applicazione delle norme statutarie e regolamentari della FIG;
- b) riconoscimento della giurisdizione sportiva e disciplinare della FIG;
- c) rispetto del principio elettivo per gli organi direttivi e di controllo;
- d) osservanza del principio della separazione dei poteri fra organo direttivo e organi disciplinari, nonché del principio del doppio grado di giurisdizione circa la materia disciplinare;
- e) irreprensibile condotta morale, civile e sportiva per essere iscritto;
- f) statuto e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità.

3 L'Associazione è tenuta a pagare le quote di aggregazione e di rinnovo dell'aggregazione e a versare le quote di tesseramento dei singoli soci nei limiti stabiliti dal Consiglio Federale.

4 Per quanto riguarda le condizioni per l'aggregazione, i diritti ed i doveri delle associazioni, le modalità di rinnovo dell'aggregazione, le cause di cessazione del rapporto di aggregazione, l'ipotesi dell'assunzione del modello delle società di capitali, si applicano in quanto compatibili le norme relative ai Circoli.

Art. 13 – Associazioni fra professionisti di golf

1 Possono essere aggregate alla FIG Associazioni fra professionisti di golf.

2 Condizione indispensabile per l'aggregazione è che l'associazione abbia finalità compatibili con le norme federali e che il suo statuto rispetti i seguenti principi:

- a) accettazione ed applicazione delle norme statutarie e regolamentari della FIG;
- b) riconoscimento della giurisdizione sportiva e disciplinare della FIG;
- c) mancanza di scopo di lucro;
- d) rispetto del principio elettivo per l'organo direttivo e di controllo;
- e) osservanza del principio della separazione dei poteri fra organo direttivo e organi disciplinari, nonché del principio del doppio grado di giurisdizione;
- f) irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva per essere socio;
- g) statuto e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità.

3 L'Associazione è tenuta a pagare le quote di aggregazione e di rinnovo dell'aggregazione e le quote di tesseramento dei suoi soci fissate dal Consiglio Federale.

4 Per quanto riguarda le condizioni per l'aggregazione, i diritti ed i doveri delle associazioni, le modalità di rinnovo dell'aggregazione, le cause di cessazione del rapporto di aggregazione, si applicano in quanto compatibili le norme relative ai Circoli.

5 Le Associazioni fra professionisti di golf sono soggette, ai sensi dell'art. 5 lettera c) del D. Lgs.242/99 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 6 lettera h) dello statuto del CONI, al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Nazionale del CONI ovvero, su delega dello stesso, da parte del Consiglio federale della FIG.

Art. 14 – Associazioni fra tecnici di golf

1 Possono essere aggregate alla FIG Associazioni fra tecnici di golf (iscritti ad apposito albo federale).

2 Condizione indispensabile per l'aggregazione è che l'Associazione abbia finalità compatibili con le norme federali e che il suo statuto rispetti i seguenti principi:

- a) accettazione ed applicazione delle norme statutarie e regolamentari della FIG;
- b) riconoscimento della giurisdizione sportiva e disciplinare della FIG;
- c) mancanza di scopo di lucro;
- d) rispetto del principio elettivo per l'organo direttivo e di controllo;
- e) osservanza del principio della separazione dei poteri fra organo direttivo e organi disciplinari, nonché del principio del doppio grado di giurisdizione;
- f) irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva per essere socio;
- g) il proprio statuto e regolamenti interni devono essere ispirati al principio democratico e di pari opportunità.

3 L'Associazione è tenuta a pagare le quote di aggregazione e di rinnovo dell'aggregazione e le quote di tesseramento dei suoi soci fissate dal Consiglio Federale.

4 Per quanto riguarda le condizioni per l'aggregazione, i diritti ed i doveri delle associazioni, le modalità di rinnovo dell'aggregazione, le cause di cessazione del rapporto di aggregazione, si applicano in quanto compatibili le norme relative ai Circoli.

Art. 15 - Associazioni di categoria fra giocatori dilettanti di golf

1 Possono essere aggregate Associazioni i cui componenti - giocatori dilettanti di golf tesserati FIG siano caratterizzati dalla medesima categoria professionale, carica, qualifica ecc.

2 L'aggregazione è effettuata dal Consiglio Federale e ne è condizione indispensabile l'approvazione dello statuto della Associazione il quale deve rispettare i seguenti principi:

- a) accettazione e applicazione delle norme statutarie e regolamentari della FIG;
- b) riconoscimento della giurisdizione sportiva e disciplinare della FIG.;
- c) mancanza di scopo di lucro;
- d) rispetto del principio elettivo per gli organi direttivi e di controllo;
- e) osservanza del principio della separazione dei poteri fra organo direttivo e organi disciplinari, nonché del principio del doppio grado di giurisdizione circa la materia disciplinare;
- f) irreprensibile condotta morale, civile e sportiva per essere socio;
- g) statuto e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità.

3 L'Associazione è tenuta a pagare le quote di aggregazione e di rinnovo dell'aggregazione fissate dal Consiglio Federale.

4 Per quanto riguarda le condizioni per l'aggregazione, i diritti ed i doveri delle associazioni, le modalità di rinnovo dell'aggregazione, le cause di cessazione del rapporto di aggregazione, si applicano in quanto compatibili le norme relative ai Circoli.

TITOLO IV

DILETTANTI E PROFESSIONISTI STATUS E TESSERAMENTO

Art. 16 – Status

1 Lo status di dilettante e di professionista di golf è determinato, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 242/99 e successive modificazioni ed e dalla L. 91/81 e successive modificazioni, dalle delibere CONI, dalle norme del CIO e sulla base delle Regole emanate dal R&A Rules Ltd di St. Andrews.

Art. 17 – Professionisti: qualifiche

1 Le qualifiche dei professionisti sono le seguenti:

- atleta;
- insegnante (tecnico-allenatore).

2 I criteri e le modalità per la loro attribuzione, compresa l'eventuale suddivisione in categorie (o classi), sono determinati nel Regolamento Professionisti federale.

Art. 18 – Tesseramento: dilettanti

1 I Circoli e le Associazioni aggregate di cui all'art. 12 debbono tesserare tutti i loro soci presso la FIG, secondo le norme regolamentari federali.

2 L'inosservanza di questa norma può comportare l'applicazione del provvedimento previsto alla lettera a), primo comma dell'art. 10.

Art. 19 – Tesseramento: professionisti

1 Nel rispetto della L. 91/81 e successive modificazioni i professionisti possono esercitare la loro attività di atleti, di tecnici allenatori a condizione che siano tesserati presso la FIG attraverso le Associazioni fra professionisti previste dall'art. 13 o, in difetto, anche tramite un Circolo e che siano iscritti nell'albo tenuto dalla Segreteria federale, secondo le modalità fissate nelle norme regolamentari federali.

2 L'inosservanza degli adempimenti di loro spettanza, da parte del Circolo o delle Associazioni fra professionisti, può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

Art. 20 - I Tesserati

1 Le persone fisiche che possono essere tesserate presso la FIG sono:

- a) gli atleti dilettanti;
- b) i dirigenti federali;
- c) i dirigenti sociali;
- d) i giudici arbitri;
- e) gli atleti professionisti;
- f) i tecnici allenatori;
- g) i tecnici iscritti all'apposito albo federale;
- h) i soci dei Circoli e delle Associazioni;
- i) il Presidente onorario ed i Consiglieri onorari.

2 Il tesseramento delle persone di cui alle lettere a), c) e h) è valido solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o di rinnovo dell'affiliazione e dell'aggregazione del Circolo o dell'Associazione d'appartenenza .

3 Le persone di cui alle lettere d), e), f) e g) vengono tesserate a seguito d'inquadramento nei rispettivi albi federali.

4 Il tesseramento delle persone di cui alla lettera b) è valido dal momento dell'elezione o della nomina.

5 Il tesseramento delle persone di cui alla lettera i) è valido dal momento della proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale.

Art. 21 - Doveri dei tesserati

1 I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall'art. 7 del presente Statuto e sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

2 Tutti i tesserati sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

3 Devono praticare lo sport del golf in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI, della FIG; devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi del International Golf Federation, dell'Associazione Europea di Golf, e del Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.

4 Ciascun tesserato è inoltre tenuto, se selezionato per le rappresentative nazionali, a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della FIG, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo a lui conferito.

Art. 22 - Diritti dei tesserati

1 I tesserati hanno il diritto di:

- a) partecipare all'attività federale attraverso i rispettivi Circoli ovvero le Associazioni aggregate di cui al Titolo III;
- b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali.

2 Le atlete madri hanno diritto per i dodici mesi successivi al parto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia nell'ambito dell'ordinamento federale dei diritti e della qualifica derivanti dal merito sportivo acquisito.

Art. 23 – Tesseramento, durata , cessazione e vincolo

1 Le procedure da seguire per il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.

2 Il tesseramento è valido per un anno solare.

3 Il tesseramento cessa in ogni caso:

- a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- b) per ritiro della tessera a seguito di sanzione inflitta dai competenti Organi di Giustizia federali;
- c) nei casi previsti dall'art. 10.
- d) per dimissioni

4 E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di dieci anni a carico di coloro che si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, all'applicazione delle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

Il rinnovo del tesseramento di detti soggetti è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

5 Il vincolo è di durata annuale salvo quanto stabilito nei successivi articoli 24 e 25.

Art. 24 – Tesseramento dei soci di Associazioni che dispongano di campi promozionali o campi pratica per il gioco del golf

1 Le Associazioni di cui all'art. 12 dello Statuto, avendo disponibilità di impianti di golf idonei soltanto alle attività di preparazione ed avviamento al gioco, potranno tesserare come nuovi soci unicamente giocatori che non siano stati tesserati presso altri Circoli, di cui all'art. 5 dello Statuto federale, nei due anni precedenti, salvo il caso che il Circolo di provenienza accordi il consenso scritto al trasferimento.

2 Tale consenso non potrà essere negato nel caso in cui il giocatore trasferisca la residenza anagrafica nella provincia in cui sia ubicato il campo promozionale od il campo pratica, oppure nel caso di dimissioni dal Circolo di appartenenza per comprovati giusti motivi.

3 Se il consenso non viene concesso, il giocatore può presentare ricorso al Consiglio Federale, che deciderà nel merito in via definitiva.

Art. 25 – Nulla osta per il trasferimento dei giocatori ai fini del tesseramento.

1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, per ottenere il trasferimento ad altro Circolo o Associazione aggregata è sufficiente che il giocatore si sia dimesso dal Circolo o Associazione di provenienza. Nel caso in cui il giocatore rimanga socio del Circolo di provenienza, dovrà ottenere il nulla osta dal Circolo stesso.

2 Il nulla osta dovrà essere concesso in caso di trasferimento di residenza e/o sospensione di attività del Circolo di appartenenza.

3 Tutti i trasferimenti di giocatori con qualifica di Brevetti Giovanili, Nazionali e Probabili Nazionali dovranno essere subordinati all'approvazione delle competenti Commissioni federali.

Art. 26 – Tutela medico-sportiva.

1 Tutti gli atleti devono sottoporsi a controlli medici. A tal fine la FIG e emana le norme obbligatorie per la tutela sanitaria degli atleti dilettanti, degli atleti professionisti e dei tecnici allenatori.

2 La FIG accetta incondizionatamente il Regolamento antidoping e detta le norme applicative dei principi e delle misure adottate dal CONI per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

Art. 27 – Sanzioni

1 I Circoli, le Associazioni e i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della FIG sono passibili delle sanzioni previste dalle norme federali.

2 Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE

Art. 28 – Organi, Strutture ed Organismi federali

1 Gli organi della FIG si distinguono in centrali e di giustizia.

2 Sono organi centrali:

- a) l'Assemblea nazionale;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Federale;
- d) il Segretario Generale;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti;

3 Sono organi di giustizia:

a) la Commissione federale di garanzia

b) I Giudici sportivi territoriali, il Giudice sportivo nazionale e la Corte sportiva di Appello;

c) Il Tribunale federale e la Corte federale di Appello.

4 Sono strutture:

a) l'Assemblea Regionale;

b) il Presidente del Comitato Regionale;

c) il Comitato Regionale;

d) il Delegato Regionale;

e) il Delegato Provinciale.

5 Sono organismi:

a) il Consiglio di Presidenza

b) la Consulta degli Organi Periferici

Sezione prima **ORGANI CENTRALI**

Art. 29 - Assemblea Nazionale

1 L'Assemblea Nazionale è il massimo organo della Federazione; ad essa spettano poteri deliberativi.

2 L'Assemblea Nazionale può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria.

Art. 30 - Assemblea Nazionale in seduta ordinaria

1 L'Assemblea Nazionale in seduta ordinaria viene convocata dal Presidente della FIG, o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, su deliberazione del Consiglio Federale almeno una volta l'anno.

2 Essa determina l'indirizzo dell'attività della FIG, deliberando sugli argomenti posti all'ordine del giorno

3 In particolare:

a) fissa le direttive generali dell'attività federale;

b) regola e disciplina le direttive generali in materia di affiliazioni e di aggregazioni;

c) provvede all'eventuale elezione - a carattere onorario - di un Presidente e/o di uno o più Consiglieri con funzioni consultive;

d) procede solo da parte dei Circoli affiliati alla approvazione del bilancio consuntivo, predisposto annualmente dal Consiglio Federale, soltanto nelle seguenti due ipotesi eccezionali:

- quando il Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione abbia espresso parere negativo;
- quando la Giunta Nazionale del CONI, competente a norma dell'art. 15, comma 3 del D. Lgs. 242/99, come modificato dal D. Lgs. N. 15 del 2004, non abbia approvato il bilancio consuntivo;

e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

4 Entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi olimpici estivi, l'Assemblea procede:

I) all'elezione, per il quadriennio olimpico, delle seguenti cariche federali:

- a) il Presidente Federale;
- b) i componenti del Consiglio Federale;
- c) il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

II) all'approvazione del bilancio programmatico di indirizzo dell'organo di amministrazione, da sottoporsi alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio.

Art. 31 – Assemblea nazionale in seduta straordinaria.

1 L'Assemblea Nazionale in seduta straordinaria viene convocata su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale.

2 Può anche essere convocata su specifica richiesta, scritta e motivata, di almeno la metà più uno dei rappresentanti dei Circoli e dei rappresentanti delle Associazioni aggregate che rappresentano almeno 1/3 del totale dei voti; anche su richiesta della metà più uno dei rappresentanti degli atleti dilettanti societari e dei rappresentanti degli atleti eletti in rappresentanza degli aggregati di cui all'art. 33.5.b. anche su richiesta della metà più uno di tutti gli atleti professionisti ovvero di tutti i tecnici allenatori che hanno diritto a partecipare alle rispettive assemblee di categoria. Viene inoltre convocata secondo le modalità indicate negli artt. 38, 41 e 71 del presente Statuto.

3 Essa delibera:

- a) sulle modificazioni statutarie;
- b) sugli argomenti indicati dal Consiglio Federale o dagli aventi diritto al voto richiedenti la convocazione;
- c) sulla proposta di scioglimento della FIG;
- d) in materia di rinnovo delle cariche elettive federali a norma degli artt. 38, 41 e 71.

4 L'Assemblea Nazionale in seduta straordinaria è convocata dall'organo di volta in volta competente, espressamente indicato nel presente Statuto a seconda delle varie fattispecie ivi indicate.

5 L'Assemblea Nazionale in seduta straordinaria può aver luogo anche in concomitanza con l'Assemblea Nazionale ordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste per la sua validità.

Art. 32 – Assemblea Nazionale: composizione e convocazione.

1 L'Assemblea Nazionale è convocata, a seguito di deliberazione del Consiglio Federale, dal Presidente della FIG o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci.

2 Il Presidente dell'Assemblea Nazionale è eletto dall'Assemblea stessa, su proposta del Presidente federale.

3 L'Assemblea Nazionale è composta:

- a) dai Presidenti dei Circoli aventi diritto al voto o dai loro delegati, così come stabilito dai successivi commi 7 e 11;
- b) dai 4 rappresentanti delle associazioni aggregate, di cui all'art. 12 del presente statuto, aventi diritto al voto così come stabilito nei successivi commi 7 e 13.
- c) dai rappresentanti degli atleti dilettanti, i quali debbono essere maggiorenni e tesserati alla Federazione in qualità di atleti, che vengono eletti dall'Assemblea degli atleti all'interno di ciascun Circolo avente diritto al voto e partecipano con diritto di voto all'Assemblea Nazionale;
- d) dai rappresentanti degli atleti dilettanti delle Associazioni aggregate di cui all'art. 12, che debbono essere maggiorenni, tesserati in qualità di atleti alla FIG. Essi vengono eletti dai rappresentanti degli atleti dilettanti delle Associazioni aggregate di cui all'art 12, aventi diritto di voto, così come stabilito dal successivo comma 13 e partecipano con diritto di voto all'Assemblea Nazionale;
- e) dai rappresentanti degli atleti professionisti i quali debbono essere maggiorenni e tesserati alla Federazione in qualità di atleti professionisti ed iscritti al relativo albo, che vengono eletti dall'Assemblea Nazionale degli atleti professionisti e partecipano con diritto di voto all'Assemblea Nazionale;
- f) dai rappresentanti dei tecnici-allenatori i quali debbono essere maggiorenni e tesserati alla Federazione in qualità di tecnici allenatori, che vengono eletti dall'Assemblea Nazionale dei tecnici allenatori, iscritti all'albo professionisti, e partecipano con diritto di voto all'Assemblea Nazionale.

Ai rappresentanti dei Circoli e delle Associazioni aggregate, degli atleti e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risulta tesserato.

4 Partecipano senza diritto di voto:

- a) il Presidente;
- b) i componenti il Consiglio Federale;
- c) i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) i Presidenti dei Comitati Regionali;
- e) i Delegati Regionali e Provinciali;
- f) i rappresentanti delle Associazioni aggregate di cui al Titolo III del presente Statuto.

5 La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione e di aggregazione e di rinnovo della affiliazione e dell'aggregazione preclude il diritto di partecipare alle Assemblee.

6 E', altresì, preclusa la partecipazione a chiunque sia stata inflitta una sanzione disciplinare di sospensione in corso di esecuzione.

7 Hanno diritto al voto soltanto i rappresentanti dei Circoli e delle Associazioni aggregate che abbiano maturato una anzianità di affiliazione e di aggregazione di almeno 12 mesi alla data prevista per l'Assemblea Nazionale e che nello stesso periodo, limitatamente ai Circoli, abbiano svolto effettiva attività sportiva continuativa in ciascuna stagione sportiva secondo i calendari federali e a condizione che alla data di convocazione partecipino all'attività sportiva ufficiale della FIG.

8 Ciascun Circolo che si trovi nelle condizioni previste dal settimo comma ha diritto ad un voto. In aggiunta a questo voto vengono attribuiti ulteriori voti calcolati come segue:

a) Campionato Nazionale Dilettanti a Squadre di serie A1:

- 3 voti al Circolo vincitore ;
- 2 voti ai Circoli classificati dal secondo all'ottavo posto;
- 1 voto ai Circoli classificati dal nono al dodicesimo posto;

b) Campionato Nazionale dilettanti a squadre di serie A2:

- 2 voti ai Circoli classificati nei primi quattro posti;
- 1 voto ai Circoli classificati dal quinto al diciottesimo posto;

c) Campionato Nazionale Femminile a squadre:

- 2 voti al Circolo vincitore;
- 1 voto ai Circoli classificati dal secondo all'ottavo posto.

d) Campionato Nazionale Femminile a Squadre A2

- 1 voto ai Circoli classificati ai primi 4 posti.

e) Campionati Nazionali Giovanili a Squadre:

- 2 voti al Circolo vincitore;
- 1 voto ai Circoli classificati dal secondo al ventesimo posto.

9 I voti di cui alle summenzionate lettere verranno attribuiti con riferimento ai risultati conseguiti nella edizione dei medesimi Campionati svolti regolarmente precedenti la celebrazione dell'Assemblea.

10 Il numero massimo di voti, oltre quello di base, attribuibile a ciascun Circolo è di tre.

11 Ciascun Circolo è rappresentato nell'Assemblea Nazionale dal suo Presidente ovvero da un componente del suo organo direttivo autorizzato per iscritto dal Presidente, regolarmente tesserato FIG.

12 Ogni Presidente di Circolo o suo delegato può rappresentare per delega, all'interno della stessa Regione, non più di:

- 1 Circolo se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 Circoli con diritto di voto;
- 2 Circoli se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 Circoli con diritto di voto;

- 3 Circoli se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 500 Circoli con diritto di voto;
- 4 Circoli se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 1000 Circoli con diritto di voto;
- 5 Circoli se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 1500 Circoli con diritto di voto.

13 Ciascuna Associazione aggregata di cui all'art. 12 partecipa all'Assemblea Generale degli aggregati, con il suo Presidente o con un componente dell'organo direttivo, autorizzato per iscritto dal Presidente, regolarmente tesserato FIG e con un atleta dilettante eletto dall'assemblea degli atleti dilettanti tesserati per ciascuna Associazione aggregata. I Presidenti o i loro delegati provvederanno ad eleggere quattro rappresentanti che parteciperanno con diritto di voto alla Assemblea Nazionale; gli atleti dilettanti eleggeranno quattro rappresentanti che parteciperanno con diritto di voto all'Assemblea Nazionale.

14 I rappresentanti degli atleti dilettanti, affiliati ed aggregati, i rappresentanti degli atleti professionisti ed i rappresentanti dei tecnici allenatori non possono delegare. In caso di giustificato impedimento a presenziare all'Assemblea Nazionale, i rappresentanti suddetti potranno essere sostituiti dai primi dei non eletti che avranno ottenuto il maggior numero di voti nelle rispettive assemblee di cui all'art. 32, comma 3, lett. a), b), c) e d).

15 I rappresentanti delle Associazioni aggregate di cui all'art. 12, i rappresentanti degli atleti dilettanti, delle Associazioni aggregate, i rappresentanti degli atleti professionisti ed i rappresentanti dei tecnici allenatori durano in carica per il quadriennio olimpico, e vengono eletti dalle rispettive assemblee prima della celebrazione dell'Assemblea Nazionale competente ad eleggere le cariche federali e ad approvare il bilancio programmatico.

16 I membri del Consiglio Federale e i candidati alle cariche elettive non hanno poteri di rappresentanza, né possono essere delegati.

17 L'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora ed il luogo dei lavori assembleari, deve essere inviato agli aventi diritto di voto almeno quaranta giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale. Nell'ipotesi di Assemblea straordinaria il suddetto termine può essere ridotto a venti giorni, secondo le procedure e i criteri indicati nel Regolamento Organico federale. Con l'avviso di convocazione, deve essere inviato anche l'ordine del giorno nel quale saranno inseriti:

- a) nel caso di Assemblea Nazionale ordinaria, gli argomenti stabiliti dal Consiglio Federale;
- b) nel caso di Assemblea Nazionale straordinaria, gli argomenti determinati ai sensi dell'art. 31.

18 Quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale deve essere inviato l'elenco degli aventi diritto di voto, nonché comunicata l'eventuale integrazione all'ordine del giorno con la quale siano inseriti - opportunamente coordinati dal Consiglio Federale - gli argomenti proposti dagli aventi diritto al voto nel rispetto delle norme del presente Statuto.

19 Del pari, quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale, debbono essere inviati:

- a) l'elenco degli aventi diritto al voto, con l'indicazione dei voti spettanti;
- b) l'elenco nominativo dei candidati, in caso d'Assemblea nazionale indetta per l'elezione o il rinnovo delle cariche federali.

20 Per la validità dell'Assemblea Nazionale in prima convocazione debbono essere presenti almeno i tre quinti degli aventi diritto di voto che rappresentino almeno metà dei voti. Trascorsa

un'ora dalla prima convocazione l'Assemblea si intende regolarmente costituita in seconda convocazione, ove sia presente la metà più uno degli aventi diritto di voto che rappresentino almeno un terzo dei voti. E' necessaria, invece, la presenza di almeno quattro quinti degli aventi diritto di voto in prima e in seconda convocazione, quando si debba deliberare sulla proposta di scioglimento della Federazione.

21 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi, con le seguenti eccezioni:

- a) in riferimento alle elezioni per le cariche federali, da svolgersi sempre con votazione a scheda segreta, è sufficiente la maggioranza dei voti dei presenti. Per l'elezione del Presidente, la quale deve avvenire prima e disgiuntamente dalle altre, è sempre necessaria, anche in caso di ballottaggio, la maggioranza assoluta dei voti dei presenti;
- b) per modificazioni statutarie, occorrono i due terzi dei voti di cui dispongono i partecipanti all'Assemblea;
- c) per lo scioglimento della Federazione, occorrono i quattro quinti dei suffragi di tutti gli aventi diritto a voto, che hanno a disposizione in tal caso un solo voto;
- d) per la mancata approvazione del bilancio consuntivo nelle ipotesi sub art. 30, comma 3, lett. d) e ai soli fini indicati nell'art. 37 comma 2 lett. b), è necessaria la metà più uno dei voti spettanti ai Circoli.

22 Le votazioni che non riguardino elezioni si svolgono, su decisione del Presidente dell'Assemblea, per appello nominale, per alzata di mano e controprova o a scheda segreta. Quest'ultima modalità deve essere adottata, inoltre, se richiesta da un quarto dei presenti.

23 Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale debbono essere conservate in un apposito registro, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario della Federazione, che ha le funzioni di Segretario.

24 Per le modalità di presentazione delle candidature, di espressione del voto di preferenza, delle caratteristiche della scheda di votazione, si procede secondo le norme previste dal Regolamento Organico della FIG.

Art. 33 – Assemblea nazionale: votazioni

1 Per tutte le votazioni in Assemblea, con esclusione di quelle di cui al comma 5 del presente articolo:

- ai rappresentanti degli affiliati spetta il voto di base oltre gli eventuali voti plurimi di cui al precedente art. 32, comma 8, tutti moltiplicati per 7 e ai quattro rappresentanti delle Associazioni aggregate di cui all'art. 12 spettano 4 voti di base moltiplicati per 7, pari complessivamente al 70% del totale dei voti;
- ai rappresentanti degli atleti dilettanti in rappresentanza dei circoli spetta il voto di base oltre gli eventuali voti plurimi spettanti ai rispettivi Circoli; ai rappresentanti degli atleti dilettanti delle Associazioni aggregate di cui all'art. 12 spettano 4 voti, complessivamente pari al 10% del totale dei voti.

- ai rappresentanti degli atleti professionisti spetta globalmente 1/7 del numero totale dei voti dei rappresentanti degli affiliati e dei rappresentanti degli aggregati aventi diritto a voto, pari al 10% del totale dei voti;
- ai rappresentanti dei tecnici allenatori spetta globalmente 1/7 del numero totale dei voti dei rappresentanti degli affiliati e dei rappresentanti degli aggregati aventi diritto a voto, pari al 10% del totale dei voti.

2 Ciascun rappresentante degli atleti professionisti e dei tecnici allenatori non può essere portatore di più di dieci voti. Il numero minimo dei rappresentanti degli atleti professionisti e dei tecnici allenatori e dei loro supplenti, che devono essere eletti ai sensi dell'art. 32, comma 3, lett. e) e f), verrà quindi stabilito in base ai voti totali a disposizione dei rappresentanti stessi.

3 Il Presidente della FIG è eletto dall'Assemblea secondo la maggioranza prescritta dall' art. 32, comma 21 prima alinea del presente Statuto salvo quanto previsto al successivo art. 35.

4 Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea secondo la maggioranza prescritta dall'art. 32, comma 21 prima alinea del presente Statuto.

5 I componenti del Consiglio Federale, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 32, comma 3, sono così eletti:

- a) dai Presidenti degli affiliati o dai loro delegati e dai rappresentanti delle Associazioni aggregate di cui all'art.12 o dai loro delegati, per quanto attiene la lett. b), comma 1, dell'art. 36;
- b) dai rappresentanti degli atleti dilettanti, affiliati e aggregati, per quanto attiene la lett. c), comma 1, dell'art. 36;
- c) dai rappresentanti degli atleti professionisti per quanto attiene la lett. c), comma 1, dell'art. 36;
- d) dai rappresentanti dei tecnici-allenatori per quanto attiene la lett. d), comma 1, dell'art. 36.

Art. 34 – Assemblea nazionale: adempimenti specifici

Nell'Assemblea Nazionale che preveda elezioni alle cariche federali i componenti la Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Federale, e i componenti la Commissione Scrutinio, eletta dall'Assemblea, non possono essere scelti fra i candidati alle cariche federali.

Art. 35 – Presidente

1 Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale ed ha la rappresentanza legale della FIG. Il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

2 Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

3 Il Presidente convoca, a seguito di deliberazione del Consiglio Federale, l'Assemblea Nazionale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto, convoca e presiede il Consiglio

Federale e il Consiglio di Presidenza, previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.

4 Il Presidente ha facoltà di partecipare o farsi rappresentare a qualsiasi riunione di comitati o commissioni federali, ad esclusione degli organi di controllo e di giustizia.

5 Il Presidente firma gli atti della Federazione e, ove ricorra l'ipotesi di estrema urgenza - in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti e ad adempimenti indifferibili - può disporre anche su materia di competenza del Consiglio Federale, al quale sottoporrà per la ratifica, nella prima riunione dello stesso, i provvedimenti adottati.

6 Il Vicepresidente vicario lo sostituisce, con poteri di firma, nelle ipotesi:

a) d'impedimento temporaneo;

b) d'impedimento definitivo.

7 Nell'ipotesi della lettera b), si applica quanto disposto dall'art. 38.

8 Il Presidente rimane in carica per il quadriennio olimpico ed è rieleggibile, nei limiti indicati al comma 9 e 10 del presente articolo.

9 Chi ha ricoperto la carica di Presidente per 2 mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto previsto dal comma successivo. E' comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei 2 mandati precedenti ha avuto durata inferiore a 2 anni ed 1 giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

10 Per l'elezione successiva a 2 o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% (cinquantacinque per cento) dei voti validamente espressi. Qualora il Presidente federale uscente non raggiunga nella prima votazione la maggioranza del cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi, ed in presenza almeno di altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione, alla quale il Presidente federale non potrà concorrere, salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova assemblea, cui il Presidente federale uscente non potrà candidarsi.

11 Il computo dei mandati di cui ai precedenti commi si effettua dal mandato che inizia con il quadriennio 2005-09.

Art. 36 – Consiglio Federale: composizione e votazioni

1 Il Consiglio Federale è così composto:

a) dal Presidente;

b) da sette Consiglieri in rappresentanza dei Circoli e delle Associazioni aggregate;

c) da due atleti, uno dilettante e l'altro professionista, garantendo la rappresentanza di entrambi i sessi;

d) da un tecnico allenatore.

2 Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale della FIG.

- 3 I Consiglieri federali rimangono in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili.
- 4 Il Consiglio elegge due Vice Presidenti fra i suoi componenti, di cui uno con la funzione di vicario. In caso di impedimento definitivo ovvero di dimissioni di uno o di entrambi i Vice Presidenti, il Consiglio eleggerà i due nuovi Vice Presidenti fra i suoi componenti.
- 5 Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno. Può essere convocato quando il Presidente o un terzo dei suoi componenti lo ritengano necessario. Salvo casi d'urgenza, la convocazione è effettuata dal Presidente almeno dieci giorni prima della data della riunione.
- 6 Il Consiglio è regolarmente costituito quando siano presenti almeno sei componenti, compreso il Presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei Consiglieri presenti. Il voto non è delegabile. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 7 Alle riunioni partecipano senza diritto di voto i Revisori dei Conti ed il Segretario Generale della FIG. Possono, inoltre, intervenire, senza diritto di voto, persone la cui partecipazione sia ritenuta utile dal Presidente, anche su proposta d'un Consigliere.

Art. 37 – Consiglio Federale: compiti

- 1 Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
- 2 Il Consiglio federale inoltre:
 - a) delibera circa la convocazione dell'Assemblea Nazionale e ne stabilisce l'ordine del giorno, salvo i casi, di cui al presente statuto, relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Nazionale;
 - b) delibera il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e le variazioni in corso di esercizio in conformità agli indirizzi programmatici deliberati dall'Assemblea; sottopone per l'approvazione all'Assemblea Nazionale il bilancio consuntivo nelle sole ipotesi previste dall'art. 30, comma 3, lettera d) del presente Statuto;
 - c) ratifica, verificando l'esistenza del presupposto dell'estrema urgenza o dell'urgenza, i provvedimenti assunti a termini degli art. 35, comma 5 e art. 39;
 - d) emana, modifica e abroga tutti i regolamenti federali, con le eccezioni di cui all'art. 79;
 - e) delibera, se delegato dal CONI, sul riconoscimento ai fini sportivi dei Circoli affiliati e delle Associazioni aggregate e sulle relative domande di affiliazione e di aggregazione;
 - f) nomina, nei casi previsti, i Delegati Regionali e Provinciali, provvedendo altresì alla loro revoca in caso di disfunzioni;
 - g) nomina, su indicazione della Commissione federale di Garanzia, i componenti gli Organi di Giustizia, con esclusione di revoca anticipata se non per giusta causa;
 - h) nomina comitati e commissioni federali con incarichi specifici;
 - i) stabilisce i criteri generali per l'amministrazione dei fondi a disposizione della FIG;

- l) determina le dotazioni finanziarie degli Organi Periferici;
- m) esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee periferiche per l'elezione dei componenti i propri organi elettivi;
- n) delibera sulle quote di affiliazione e di rinnovo di affiliazione dei Circoli e sulle quote di aggregazione e di rinnovo di aggregazione delle Associazioni di cui al Titolo III, nonché sulle quote individuali di tesseramento;
- o) per gravi irregolarità di gestione, per gravi violazioni all'ordinamento sportivo oltre che per accertate gravi carenze di funzionamento, scioglie gli Organi Periferici, nominando un Commissario il quale, entro sessanta giorni, provvede all'Assemblea elettiva da tenersi nei successivi trenta giorni;
- p) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
- q) delibera infine su quant'altro non previsto dal presente articolo nel rispetto delle singole sfere di competenza esclusive degli altri organi della Federazione.

3 Le deliberazioni del Consiglio Federale debbono essere conservate in un apposito registro, firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 38 - Consiglio Federale: decadenza

1 Il Consiglio Federale decade:

- a) per impedimento definitivo del Presidente;
- b) per dimissioni del Presidente;
- c) per dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco inferiore ai sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri;
- d) per mancata approvazione del conto consuntivo nei casi di cui al successivo comma 6.

2 Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

3 Nel caso di impedimento definitivo del Presidente, quest'ultimo e il Consiglio Federale decadono automaticamente. Al Vice Presidente vicario, a termini dell'art. 36 comma 4, spettano tutti gli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione. Egli deve convocare nel termine di sessanta giorni dall'impedimento definitivo del Presidente l'Assemblea Nazionale straordinaria per il rinnovo delle cariche da effettuarsi nei successivi trenta giorni. Nel caso di sue dimissioni, subentra l'altro Vice Presidente federale.

4 Nell'ipotesi di dimissioni del Presidente, vi sarà la decadenza immediata dalla carica di quest'ultimo e del Consiglio, i quali provvederanno, comunque ed unitamente, agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria nei termini indicati al precedente comma. In caso di dichiarata impossibilità da parte

del Presidente durante la *prorogatio*, sarà il Vice Presidente vicario, unitamente al Consiglio Federale, ad espletare l'ordinaria amministrazione.

5 Nell'ipotesi di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri, vi sarà la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, il quale provvederà agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione e alla convocazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria nei termini indicati nel terzo comma.

6 La mancata approvazione del bilancio consuntivo, nelle sole ipotesi eccezionali di cui all'art. 30, comma 3, lettera d) del presente statuto, comporta la decadenza del Presidente e del Consiglio Federale nel solo caso in cui la relativa deliberazione assembleare sia assunta con la metà più uno dei voti spettanti ai Circoli aventi diritto al voto. In tale ipotesi il Presidente ed il Consiglio provvederanno all'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria da convocarsi e tenersi nei termini indicati al secondo comma per il rinnovo delle cariche .

7 I Consiglieri che non assistano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica.

8 La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti.

9 Le dimissioni che producano la decadenza degli organi federali sono irrevocabili.

Art. 39 - Consiglio di presidenza

1 Il Consiglio federale può istituire il Consiglio di Presidenza, con il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

2 Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente che lo presiede, dai due Vice Presidenti, dal Consigliere in rappresentanza dei tecnici allenatori e da un Consigliere in rappresentanza degli atleti designato dal Consiglio Federale. Ha le funzioni di segretario il Segretario della FIG.

3 E' convocato dal Presidente ed è regolarmente costituito quando siano presenti almeno tre dei componenti, ivi compreso il Presidente stesso.

4 Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie all'ordine del giorno o, anche su richiesta di uno degli altri componenti, invitare i soggetti che ritiene interessati.

Art. 40 – Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della FIG. E' nominato dal Presidente previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

Art. 41 - Collegio dei Revisori dei Conti: composizione

1 Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti, nominati dal CONI, comunque in conformità alla normativa vigente. Il

Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio federale.

2 I Revisori possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione, che siano necessariamente iscritti al Registro dei Revisori contabili, e non possono essere parenti o affini del Presidente e dei Consiglieri federali entro il quarto grado.

3 In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, la presidenza è assunta fino alla successiva assemblea dal Revisore più anziano di età.

4 In caso di impedimento definitivo, di rinuncia o di decadenza di un Revisore, subentra il supplente più anziano età. Il CONI provvederà ad effettuare le nomine necessarie per integrare il Collegio.

5 I Revisori durano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili.

Art. 42 - Collegio dei Revisori dei Conti: compiti

1 Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi della Federazione;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità della FIG;
- c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- d) redigere una relazione al bilancio preventivo e al conto consuntivo, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
- e) esaminare i conti resi dai funzionari delegati;
- f) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

2 Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

3 I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della FIG, previa comunicazione al Presidente federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

4 I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti assistono a tutte le riunioni degli organi deliberanti della Federazione. I componenti che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio federale, decadono dall'ufficio. Altre cause di decadenza sono:

- a) La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili;
- b) L'assenza ingiustificata durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio.

5 Le decisioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono assunte a maggioranza assoluta e con la presenza della maggioranza dei Revisori.

Sezione seconda
ORGANI PERIFERICI

Art. 43 - Istituzione dei Comitati Regionali

1 In ogni Regione ove esistano almeno dieci Circoli con diritto di voto, il Consiglio Federale può disporre, con propria deliberazione, l'istituzione di un Comitato Regionale.

2 Il Comitato Regionale dura in carica quattro anni e decade, comunque, alla scadenza del quadriennio olimpico.

3 Nella deliberazione di istituzione del Comitato, il Consiglio Federale indice la relativa Assemblea, mediante convocazione inviata dal Presidente della Federazione, almeno quaranta giorni prima della data stabilita, ai Circoli e a un rappresentante delle Associazioni aggregate di cui al seguente art. 44. 1. b con sede nella Regione aventi diritto di voto.

4 Per le modalità di svolgimento dell'Assemblea valgono le norme, in quanto applicabili, riguardanti l'Assemblea Nazionale.

Art. 44 - Assemblea Regionale

1 L'Assemblea Regionale è costituita da:

- a) i rappresentanti dei Circoli con sede nel territorio della Regione ed aventi diritto di voto o dai loro delegati, purché componenti il Consiglio direttivo.
- b) il rappresentante eletto dall'Assemblea Regionale delle Associazioni aggregate di cui all'art. 12 con sede nel territorio della Regione;
- c) i rappresentanti degli atleti dilettanti, i quali devono essere maggiorenni e tesserati alla Federazione in qualità di atleti che vengono eletti dall'Assemblea degli atleti all'interno di ciascun Circolo avente diritto di voto e di un rappresentante degli atleti dilettanti delle Associazioni aggregate di cui all'art. 12 con sede nella Regione, i quali partecipano con diritto di voto alla Assemblea Regionale;
- d) i rappresentanti degli atleti professionisti i quali debbono essere maggiorenni, tesserati alla Federazione in qualità di atleti professionisti e iscritti al relativo albo, che vengono eletti dall'Assemblea Regionale degli atleti professionisti, residenti nella Regione, e partecipano con diritto di voto all'Assemblea Regionale;
- e) i rappresentanti dei tecnici-allenatori, i quali devono essere maggiorenni, che vengono eletti dall'Assemblea Regionale dei tecnici-allenatori iscritti all'albo professionisti, residenti nella Regione, e partecipano con diritto di voto alla Assemblea Regionale della Federazione.

2 L'Assemblea Regionale è indetta dal Comitato Regionale ed è convocata dal Presidente.

3 L'Assemblea regionale elettiva deve essere tenuta entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione delle Olimpiadi e comunque dopo lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale elettiva.

4 L'Assemblea Regionale ordinaria deve essere tenuta ogni anno.

5 La convocazione per l'Assemblea Regionale non elettiva deve essere inviata almeno venti giorni prima e quella per l'Assemblea Regionale elettiva quaranta giorni prima della data di celebrazione. Quindici giorni prima di quest'ultima data deve essere comunicato l'elenco nominativo dei candidati così come proposti a termini dell'art. 69. L'avviso di convocazione dovrà indicare il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea. Nell'ipotesi di Assemblea straordinaria il termine sopra indicato di quaranta giorni può essere ridotto a venti giorni, secondo le procedure ed i criteri fissati nel Regolamento Organico federale.

6 A seguito di motivata richiesta di almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto appartenenti alla Regione, ovvero quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei componenti il Comitato Regionale, deve essere indetta l'Assemblea Regionale straordinaria.

7 Alle Assemblee Regionali partecipano i rappresentanti dei Circoli e un rappresentante eletto delle Associazioni aggregate sub comma 1 del presente articolo con sede nella Regione nel rispetto dell'art. 32, comma 7.

8 Ogni Presidente di Circolo con diritto di voto, oltre alla propria può avere una sola delega da altro Circolo, a condizione che il numero dei Circoli della regione con diritto di voto sia superiore a venti. I rappresentanti degli atleti dilettanti, degli atleti professionisti e dei tecnici allenatori non possono delegare. In caso di giustificato impedimento a presenziare all'Assemblea, i rappresentanti suddetti potranno essere sostituiti dai primi dei non eletti che avranno ottenuto il maggior numero di voti nelle rispettive Assemblee di cui al precedente punto 1, lett. a), b) e c). Il numero minimo dei rappresentanti degli atleti professionisti, dei rappresentanti dei tecnici allenatori e dei loro rispettivi supplenti da eleggere verrà stabilito in base ai voti totali a disposizione dei rappresentanti stessi.

9 Il Presidente ed i Consiglieri regionali e i candidati alle cariche elettive non hanno poteri di rappresentanza, né possono essere delegati.

10 In prima convocazione è richiesta la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto di voto. In seconda convocazione (anche nelle Assemblee elettive) è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.

11 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti. I rappresentanti dei Circoli ed il rappresentante delle Associazioni aggregate di cui all'art. 12 sono portatori di un voto moltiplicato per 7 pari al 70% del totale dei voti. I rappresentanti degli atleti dilettanti sono portatori di 1 voto ciascuno pari al 10% del totale dei voti. Il numero totale dei voti a disposizione dei rappresentanti degli atleti professionisti è pari ad un settimo del numero totale dei voti spettanti ai rappresentanti degli affiliati e del rappresentante degli aggregati pari al 10% del totale dei voti. Il numero totale dei voti a disposizione dei rappresentanti dei tecnici-allenatori è pari ad un settimo del numero totale dei voti spettanti ai rappresentanti degli affiliati e del rappresentante degli aggregati pari al 10% del totale dei voti.

12 Per ulteriori previsioni, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento Organico.

Art. 45 - Attribuzioni dell'Assemblea Regionale

1 L'Assemblea Regionale ordinaria:

a) elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Comitato Regionale;

- b) delibera la relazione sulla gestione del Comitato Regionale predisposta dal Comitato stesso;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

2 L'Assemblea Regionale straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato Regionale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli componenti dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, applicando le previsioni degli artt. 38 e 71.

Art. 46 - Presidente del Comitato Regionale

1 Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita secondo le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento Organico sulla presentazione delle candidature.

2 Rappresenta ai soli fini sportivi la FIG nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente federale, in quanto compatibili. E' responsabile, unitamente al Comitato Regionale, nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale per il funzionamento del Comitato medesimo.

3 Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento Organico sul Presidente della FIG.

Art. 47 - Comitato Regionale

1 Il Comitato Regionale è costituito nelle regioni ove esistano almeno dieci Circoli con il diritto di voto ed ha sede normalmente nel capoluogo di regione.

2 Il Comitato Regionale è così composto:

- a) dal Presidente;
- b) da quattro componenti in rappresentanza degli affiliati e degli aggregati.
- c) da un atleta dilettante;
- d) da un atleta professionista;
- e) da un tecnico allenatore.

Nella prima riunione il Comitato elegge fra i suoi componenti il Vice Presidente.

3 I componenti del Comitato Regionale sono così eletti:

- a) i componenti il Consiglio regionale di cui all'art. 47 punto 2. lettera b), dai rappresentanti degli affiliati o loro delegati e dal rappresentante delle associazioni aggregate di cui all'art. 12;
- b) l'atleta dilettante di cui all'art. 47 punto 2. lettera c) dai rappresentanti degli atleti dilettanti di cui all'art. 44 punto 1. lettera a);
- c) l'atleta professionista di cui all'art. 47, punto 2, lettera d) dai rappresentanti degli atleti professionisti di cui all'art. 44, punto 1, lettera b);
- d) il tecnico allenatore di cui all'art. 47 punto 2. Lettera e) dai rappresentanti dei tecnici allenatori di cui all'art. 44 punto 1 lettera c).

4 Il Comitato è eletto dall'Assemblea ordinaria per la durata di un quadriennio olimpico. Assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza secondo le direttive del Consiglio Federale.

5 In particolare:

- a) cura e propaganda lo sport del golf nell'ambito di competenza territoriale;
- b) svolge tutte le attività necessarie, anche di carattere amministrativo, per ottenere contributi ed autorizzazioni alla creazione e allo sviluppo degli impianti golfistici;
- c) offre assistenza per la costruzione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti golfistici;
- d) fa osservare lo Statuto e le norme regolamentari della FIG;
- e) regola, ove del caso, l'attività sportiva locale secondo un calendario annuale;
- f) autorizza le gare di sua competenza inviando alla FIG la relativa documentazione;
- g) svolge ogni altro compito affidato dal Consiglio Federale.

6 Per la convocazione del Comitato, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente Statuto sul Consiglio Federale.

Art. 48 – Delegato Regionale

1 Nelle Regioni ove non sia costituibile il Comitato Regionale, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale per la promozione e lo svolgimento delle attività federali, in vista dell'istituzione di un Comitato Regionale, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

2 L'incarico dura per il quadriennio olimpico e può essere riconfermato.

3 Il Delegato Regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e adottare i provvedimenti necessari.

4 La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Regionale. Il Delegato Regionale decade nel caso in cui venga costituito nella regione di appartenenza, ai sensi del precedente art. 47, comma 1, un Comitato Regionale.

Art. 49 - Delegato Provinciale

1 Nelle province possono essere nominati i Delegati Provinciali, ove siano ritenuti necessari ai fini di una migliore ripartizione di competenze sul territorio,

2 I Delegati Provinciali sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Comitato o Delegato Regionale.

3 L'incarico dura per un quadriennio olimpico e può essere riconfermato.

4 I Delegati Provinciali delle province con più di 10 Circoli assistono senza diritto di voto alle riunioni di Consiglio del Comitato Regionale.

5 Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare, per il tramite del competente Comitato o Delegato Regionale, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e adottare i provvedimenti necessari.

6 La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

Art. 50 - Province di Trento e Bolzano

1 Nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta, gli organi periferici provinciali hanno le funzioni che il presente Statuto attribuisce agli organi periferici regionali.

Art. 51 – Consulta degli organi periferici

1 I Presidenti dei Comitati Regionali e Delegati Regionali sono convocati in Consulta dal Presidente Federale almeno due volte l'anno;

2 La Consulta svolge un'attività consultiva per il Consiglio Federale al fine di un più efficace collegamento fra gli organi centrali e periferici in relazione a quanto previsto dagli artt. 43 e ss. del presente Statuto e dal Regolamento Organico;

3 La Consulta è presieduta dal Presidente federale o da un suo delegato; svolge la funzione di segretario il Segretario federale. Possono assistere i componenti il Consiglio della Federazione.

Sezione terza **ORGANI DI GIUSTIZIA**

Art. 52 - Principi generali

1 Lo Statuto e i regolamenti federali devono assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

2 Il fine di ottenere il rispetto delle norme statutarie e regolamentari federali, di assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play" (gioco leale), nonché la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo e a qualsiasi scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell'attività sportiva di rilevanza federale, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione e alla corruzione sono garantiti con l'istituzione di specifici organi di giustizia sportiva aventi competenza su tutto il territorio nazionale.

Costituisce principio fondamentale della Giustizia Federale quello del doppio grado di giurisdizione sportiva, endo o eso-federale.

Sono garantiti il diritto di difesa, la astensione e la facoltà di ricsuzione del giudice nei casi previsti dal Regolamento di Giustizia, nonché la possibilità di una revisione della sentenza. Deve, inoltre, essere garantita la possibilità di impugnazione di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari.

3 La regolamentazione concreta dei suddetti profili è demandata al Regolamento di Giustizia federale, nel rispetto delle indicazioni di massima date nella presente sezione.

4 La FIG si adegua ai Principi di Giustizia emanati dalla Giunta Nazionale del CONI e, per quanto non espressamente previsto fa rinvio, in relazione alle diverse categorie di controversie, rispettivamente ai principi del diritto processuale civile, penale e amministrativo.

La FIG rinvia automaticamente alle Norme Sportive Antidoping emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, in attuazione del Codice della World Anti-doping Agency - WADA, nonché al Codice di comportamento etico-sportivo emanato dal CONI.

Le competenze e i procedimenti in materia di doping sono disciplinati dalle Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI che la FIG accetta incondizionatamente e recepisce automaticamente nel proprio ordinamento.

5 Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento, si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

6 E' fatto divieto ai tesserati di effettuare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati ad incontri organizzati nell'ambito della FIG. Il Regolamento di Giustizia indica le modalità e gli ambiti di attuazione, nonché le relative sanzioni per i casi di violazione.

7 La FIG, secondo modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, trasmette al CONI le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

Art. 53 – Caratteri degli organi di giustizia

1 I giudici devono essere terzi ed imparziali.

2 A tal fine sono scelti in base a criteri oggettivi di professionalità. I componenti della Corte sportiva di Appello e della Corte federale di Appello possono essere scelti esclusivamente tra professori universitari, anche a riposo, magistrati, anche in pensione o fuori ruolo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, avvocati dello Stato, avvocati del libero foro patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori.

3 I giudici sportivi svolgono le loro funzioni in piena autonomia ed il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati.

4 I componenti degli Organi di Giustizia:

- sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione;
- non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione;
- non possono far parte dei Collegi arbitrali istituiti nell'ambito della FIG.

5 Le disposizioni che precedono si estendono alle Procure federali.

6 Per tutto quanto non specificatamente previsto e statuito all'interno del presente Statuto in ordine agli Organi di Giustizia ed al loro funzionamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Regolamento di Giustizia della FIG vigente tempo per tempo.

Art. 54 – Giudici sportivi: Istituzione e nomina

1. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo Nazionale, Giudici sportivi territoriali e Corte sportiva di Appello.

2. Sono nominati dal Consiglio Federale, nel rispetto delle indicazioni della Commissione di Garanzia.
3. Il Giudice sportivo Nazionale ed i Giudici sportivi territoriali durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte, anche non consecutive.
4. È facoltà del Consiglio federale determinare il numero dei giudici sportivi. In caso di nomina di più soggetti con la qualifica di Giudice sportivo nazionale, con il medesimo atto il Consiglio federale determina i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie.
5. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la sede legale della FIG.

Art. 55 Giudici sportivi: Competenza

1. Il Giudice sportivo Nazionale e i Giudici sportivi territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e l'omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature;
 - c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. La Corte sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

Art. 56 - Corte sportiva di Appello: Istituzione e Nomina

1. I componenti della Corte sportiva di appello sono nominati dal Consiglio federale, nel rispetto delle indicazioni della Commissione di Garanzia.
2. I componenti della Corte sportiva di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Il Consiglio federale ne individua il numero indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente.
3. Il Consiglio federale può articolare la Corte sportiva di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
4. La Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
5. La Corte sportiva di appello ha sede presso la sede della FIG, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
6. Avverso le decisioni della Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport secondo quanto disposto dallo statuto del CONI.

Art. 57 – Giudicie Federali: Istituzione e nomina.

1. Presso ogni Federazione sono istituiti i Giudici federali.

2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.
3. I componenti degli Organi di Giustizia Federale sono nominati dal Consiglio Federale, nel rispetto delle indicazioni della Commissione di Garanzia.
4. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Il Consiglio federale ne individua il numero, in ragione delle specifiche esigenze della Federazione.
5. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale e sono composti da un Presidente individuato dal Consiglio federale, da due componenti effettivi, nonché da due supplenti.
6. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
7. Nel caso d'impedimento temporaneo del Presidente, ne assume la funzione il componente effettivo con maggiore anzianità d'età, con contestuale integrazione del Collegio da parte del supplente avente pur egli la maggiore anzianità d'età.
8. Ove l'impedimento temporaneo riguardi un componente effettivo diverso dal Presidente, ne assume la funzione il supplente con maggiore anzianità d'età.
9. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo di un membro del Tribunale e della Corte federale, il Consiglio federale deve provvedere alle nomine necessarie entro dieci giorni dal verificarsi delle dimissioni o dell'impedimento definitivo.

Art. 58 - Giudici federali: Competenza

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento federale in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.
2. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale.

Art. 59 – Revisione e revocazione

1. Contro le decisioni della Corte di appello federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto, è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre, rispettivamente, dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova, ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte d'Appello Federale. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. Ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 60 - Commissione federale di garanzia

1. La Commissione Federale di Garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia istituiti presso la FIG, nonché della Procura federale. Essa si compone di tre membri, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale a maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio.
2. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.
3. I componenti sono scelti tra i Magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i Professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, e tra gli avvocati dello Stato e quelli abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
4. Per le competenze e quanto quivi non specificato si rinvia al Regolamento di Giustizia della FIG.

Art. 61 - Sistema di giustizia e arbitrato per lo sport -

- 1 I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.
- 2 È riconosciuta la competenza arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport sulle controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e tesserati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.
- 3 Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è ammesso il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 del codice di procedura civile.
- 4 Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri, secondo le modalità previste dall'art. 12 ter dello Statuto del CONI.
- 5 Per le controversie di cui al comma 2 che abbiano ad oggetto diritti indisponibili è ammesso il ricorso all'Alta Corte di Giustizia Sportiva, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 12 bis dello Statuto del CONI.
- 6 L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 62 - Arbitrato federale

1 Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

2 Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo organo di giustizia federale.

3 Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

4 Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

5 L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente e al precedente articolo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 63 - Rapporti fra la giustizia federale e la giustizia degli affiliati e degli aggregati

1 Le decisioni dei Giudici di prima istanza e della Commissione di Disciplina hanno effetti nei confronti di tutti i gli affiliati e gli aggregati, nonché nell'ambito di tutta la struttura organizzativa della FIG.

2 Viceversa, le decisioni degli organi di giustizia degli affiliati e degli aggregati hanno efficacia interna alle singole strutture associative.

3 Resta fermo in ogni caso che:

a) l'intervento degli Organi di Giustizia degli affiliati e degli aggregati rimane precluso quando sia attivato l'intervento degli organi di giustizia federali ovvero esista formale richiesta per quest'ultimo intervento da parte del tesserato federale inquisito o della Procura federale al momento dell'avvio del procedimento disciplinare davanti agli organi di giustizia dell'affiliato o dell'aggregato d'appartenenza;

b) le Corti d'Appello, sportiva e federale, devono sottoporre a riesame, di legittimità e di merito, il provvedimento definitivo di radiazione assunto dagli organi di giustizia dell'affiliato o dell'aggregato ai fini della sua efficacia e delle connesse preclusioni in ambito federale.

Art. 64 - Casi particolari

1 Ai fini del provvedimento indicato nell'art. 10, secondo comma, gli Organi di Giustizia ovvero il Consiglio Federale decidono previa contestazione degli addebiti e, comunque, previa audizione del rappresentante del Circolo.

Art. 65 - Grazia

1 Il provvedimento di grazia è di competenza del Presidente federale e può essere emesso quando:

- a) risulti scontata almeno la metà della sanzione disciplinare;
- b) siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione disciplinare definitiva, nei casi di radiazione.

2 Il provvedimento di grazia non è applicabile con riguardo alle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 66 - Amnistia e indulto

1 Il provvedimento di amnistia o d'indulto sono di competenza esclusiva del Consiglio Federale, previa sua deliberazione che stabilisca i termini del provvedimento stesso.

2 I provvedimenti di amnistia e indulto non sono applicabili con riguardo alle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 67 - Riabilitazione

1 La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

2 E' concessa dalla Commissione di Disciplina quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

3 Per i provvedimenti di natura civilistica è previsto, in aggiunta, la revocazione dinanzi allo stesso giudice che ha emesso la decisione impugnata, quando questi abbia deciso, sulla base di prove successivamente scoperte o riconosciute false o non abbia potuto tener conto di prove che le parti non avevano presentato o richiesto senza loro colpa.

TITOLO VI CARICHE FEDERALI

Art. 68 - Requisiti per l'eleggibilità

1 Per poter ricoprire cariche federali sono necessari i seguenti requisiti:

- a) avere la cittadinanza italiana;
- b) avere compiuto la maggiore età;
- c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;

- d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate ed Enti di Promozione Sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- e) essere tesserati presso la FIG al momento del deposito della candidatura o contestualmente alla nomina;
- f) limitatamente alla candidatura a membro del Consiglio Federale quale rappresentante degli atleti dilettanti, essere tesserati ovvero essere stati tesserati presso la FIG per almeno due anni nell'ultimo decennio e aver partecipato ad almeno un Campionato nazionale negli ultimi otto anni;
- g) limitatamente alla candidatura a membro del Consiglio Federale quale rappresentante degli atleti professionisti, essere tesserati ovvero essere stati tesserati presso la FIG per almeno due anni nell'ultimo decennio in qualità di atleta professionista e aver partecipato ad almeno una gara Open di un circuito riconosciuto negli ultimi otto anni;
- h) limitatamente alla candidatura a membro del Consiglio Federale quale rappresentante dei tecnici allenatori, essere tesserati ovvero essere stati tesserati in tale qualità presso la FIG per almeno due anni nell'ultimo decennio con la qualifica di maestro;
- i) non svolgere direttamente o indirettamente, anche tramite la partecipazione ad associazioni o società, o per interposta persona, tramite parenti od affini fino al terzo grado o il coniuge, un'attività commerciale, direttamente collegata alla gestione della FIG;
- l) non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, la FIG, altre Federazioni, Discipline Sportive Associate o altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

2 Per l'elezione a Revisore dei Conti e per la nomina a componente gli Organi di Giustizia sono necessari gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 41, secondo comma, per quanto riguarda i revisori, e dall'art. 53 e ss. per quanto riguarda gli organi di giustizia.

3 La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti, comporta l'immediata decadenza dalla carica. Tra le cause di decadenza dalle cariche federali è compresa la situazione di permanente conflitto di interesse a norma dell'art. 38, comma 2 e l'assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio.

4 E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.

Art. 69 – Candidature

1 Per l'elezione alle cariche di Presidente e Consigliere nazionale e regionale in rappresentanza dei Circoli e delle Associazioni aggregate di cui all'art. 12, le candidature debbono essere presentate dai circoli affiliati aventi diritto a voto o dalle associazioni aggregate di cui all'art. 12

2 La candidatura a Presidente federale deve essere presentata da almeno 10 circoli affiliati aventi diritto di voto, mentre le candidature a componente del Consiglio Federale, in rappresentanza dei Circoli e delle Associazioni aggregate, devono essere presentate da almeno tre circoli affiliati aventi diritto di voto. Tra i Circoli presentatori deve esservi necessariamente il Circolo o Associazione aggregata presso il quale il candidato è tesserato.

3 Le candidature a Presidente e Consigliere regionale in rappresentanza dei Circoli e delle Associazioni aggregate di cui all'art. 12 devono essere presentate dal circolo o dall'associazione aggregata presso il quale il candidato è tesserato.

4 Per tutte le altre cariche le candidature verranno presentate direttamente dagli interessati.

5 Le candidature per le elezioni relative alla Assemblea Nazionale debbono pervenire alla Segreteria federale entro e non oltre venticinque giorni prima della data dell'elezione ovvero nel termine di dodici giorni nell'ipotesi di riduzione del termine di convocazione indicata nell'art. 32, diciottesimo comma del presente Statuto.

6 Le candidature per le elezioni relative alla Assemblea Regionale debbono pervenire al Comitato Regionale entro e non oltre venticinque giorni prima della data dell'elezione ovvero nel termine di dodici giorni nell'ipotesi di riduzione del termine di convocazione indicata nell'art. 44, quinto comma del presente Statuto.

7 I candidati dovranno sottoscrivere una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art.68. Una commissione nominata dal Consiglio Federale verificherà la regolarità delle candidature.

8 Per ciascuna Assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura a cariche diverse.

Art. 70 – Incompatibilità

1 La carica di componente degli organi centrali federali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale, centrale e periferica, della FIG.

2 Le cariche di Presidente federale, di componente il Collegio dei Revisori dei Conti, di membro di qualsiasi organo di giustizia federale, sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale, centrale o periferica, nonché con qualsiasi carica sociale presso qualsiasi affiliato od aggregato, sempre nell'ambito della stessa Federazione.

3 La carica di Presidente federale e di consigliere nazionale, è incompatibile anche con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

4 Qualora si verificassero casi d'incompatibilità, l'interessato dovrà optare entro trenta giorni per una delle cariche cui sia stato eletto o nominato. In caso di mancata opzione, egli decadrà dalla carica più recente.

Art. 71 - Integrazione degli organi elettivi

1 Le cariche elettive rimaste vacanti in seguito a dimissioni o impedimento definitivo, nonché in seguito all'opzione o alla mancata opzione indicata nel precedente articolo, ultimo comma, verranno ricoperte con i primi dei non eletti, purché questi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto. Nell'impossibilità, la copertura del posto rimasto vacante potrà effettuarsi in occasione della prima successiva Assemblea Nazionale, a condizione che per la vacanza non risulti compromessa la funzionalità dell'organo federale interessato. Ove ricorra quest'ultima ipotesi, la copertura del posto rimasto vacante dovrà essere effettuata da un'Assemblea Nazionale straordinaria celebrata entro novanta giorni dall'evento che ha compromesso la funzionalità dell'organo.

Art. 72 - Segreto d'ufficio

1 Tutti i dirigenti federali sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio.

Art. 73 – Gratuità delle cariche federali

Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito, salvo le eventuali indennità consentite dall'art. 7.5.2. dei Principi fondamentali del CONI 2014 e successive modificazioni.

TITOLO VII SEGRETERIA FEDERALE

Art. 74 - Struttura e funzioni

1 Gli uffici della Segreteria federale sono coordinati e diretti dal Segretario Generale che risponde al Presidente e al Consiglio Federale e sono organizzati in base a criteri di efficienza ed economicità. Operano secondo principi di imparzialità e trasparenza, si distinguono dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi.

2 Il personale agli stessi addetto dipende gerarchicamente dal Segretario, che assume le responsabilità del funzionamento e dell'efficienza della Segreteria Generale.

3 Il Segretario assiste alle riunioni delle Assemblee Nazionali, del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza e ne redige i verbali. Può, inoltre, assistere a tutte le riunioni degli Organi periferici e delle Commissioni federali.

4 In caso di assenza o di impedimento, può farsi sostituire da altro impiegato della Segreteria.

TITOLO VIII GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 75 - Criteri generali

1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Art. 76 - Patrimonio

1 Il patrimonio della FIG è costituito da:

- a) fondi di riserva;
- b) beni d'uso, attrezzature ed immobili;
- c) donazioni, lasciti, ecc., previa deliberazione d'accettazione del Consiglio Federale.

2 Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

3 Del patrimonio federale fanno parte, oltre ai beni esistenti, ogni futuro loro incremento, nonché tutte le somme che pervengano alla FIG senza specifica destinazione.

Art. 77 - Mezzi finanziari

1 La FIG provvede al conseguimento dei propri fini istituzionali con contributi finanziari stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI e con i proventi derivanti:

- a) da quote di affiliazione e di rinnovo di affiliazione, aggregazione e rinnovo della aggregazione, tesseramento ed iscrizione gare, multe varie ed altre entrate connesse alle iniziative federali;
- b) da contratti di sponsorizzazione, donazioni, lasciti o altri contributi;
- c) da incassi di manifestazioni sportive o ad esse connessi;
- d) dalla gestione dei beni che rientrano nella disponibilità federale, nonché dalla erogazione o gestione di servizi anche attraverso la costituzione di società o la partecipazione alle stesse; gli eventuali utili di tali società dovranno comunque essere reinvestiti nella attività sportiva;
- e) da qualsiasi altra iniziativa connessa all'attività istituzionale.

Art. 78 - Esercizio finanziario e gestione amministrativa

1 La gestione amministrativa e finanziaria della FIG è di competenza del Segretario Generale sotto la vigilanza del Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito regolamento.

2 La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio Federale nei termini e con le modalità previste dalla legge. Questo è trasmesso al CONI per la necessaria approvazione nel termine prefissato, corredato dalle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente federale in conformità alle disposizioni emanate dal CONI stesso.

3 Il Consiglio Federale, nei termini e con le modalità previste dalla legge è competente, altresì, ad approvare annualmente il bilancio consuntivo della FIG, redatto nel rispetto dei principi contabili economici-patrimoniali, corredato dalle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente federale, il tutto da trasmettersi alla Giunta Nazionale del CONI per la sua approvazione.

4 Il bilancio consuntivo annuale e le relative relazioni illustrative, dopo l'approvazione del CONI, dovranno essere trasmessi a tutte le società e associazioni aventi diritto di voto e ai rappresentanti delle società e associazioni aggregate aventi diritto di voto.

5 Qualora la FIG costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del CONI.

TITOLO IX REGOLAMENTI FEDERALI

Art. 79 - Emanazione, modifiche, abrogazione

1 Oltre al Regolamento Organico, il Consiglio Federale può emanare, modificare ed abrogare regolamenti in materia procedurale, tecnica ed amministrativa. Sono sottoposti all'approvazione del CONI il Regolamento Organico, il Regolamento di Giustizia e i regolamenti attuativi dello Statuto.

Art. 80- Interpretazione

L'interpretazione delle norme regolamentari spetta al Consiglio Federale.

TITOLO X MODIFICHE STATUTARIE

Art. 81 - Procedura

- 1** Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da un numero non inferiore alla metà più uno degli aventi diritto di voto che dispongano complessivamente non meno di un terzo del totale dei voti.
- 2** Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi trenta giorni.
- 3** Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.
- 4** Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria, sia su propria iniziativa sia su richiesta degli aventi diritto al voto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.
- 5** Per l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto sono necessari almeno due terzi dei voti di cui dispongono i partecipanti all'Assemblea Nazionale straordinaria.
- 6** Le modifiche dello Statuto entrano in vigore il giorno successivo l'approvazione da parte del competente organo del CONI.

TITOLO XI SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Art. 82 - Modalità

- 1** La proposta di scioglimento della FIG può essere presentata soltanto all'Assemblea Nazionale straordinaria, appositamente convocata su richiesta di almeno quattro quinti degli aventi diritto di voto, che in tale ipotesi dispongono di un solo voto.
- 2** Tale Assemblea è valida con la presenza dei quattro quinti degli aventi diritto di voto sia in prima sia in seconda convocazione.
- 3** Per l'approvazione della proposta di scioglimento della FIG sono necessari almeno i quattro quinti dei voti spettanti ai sensi del primo comma a tutti gli aventi diritto di voto sia in prima sia in seconda convocazione.